

(N. 895)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 2 marzo 1950 (V. Stampato N. 520-19) (1)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(DE GASPERI)**

**di concerto con tutti i Ministri**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 MARZO 1950

Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, è ratificato senza modificazioni.

Il decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 1.* — Al primo comma alle parole: « due anni » sostituire le parole: « quattro anni ».

Aggiungere alla lettera *d*): « Salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo ».

*Art. 2.* — È così modificato:

« Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

« Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo è elevato al 4,50 per cento, sarà corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.

« Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga

la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione fra i soci.

« Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo ».

*Art. 5.* — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato da destinare alla formazione della piccola proprietà contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo ».

## Art. 2.

Il sussidio dello Stato nelle spese per le opere di miglioramento fondiario, di cui alle vigenti leggi, può essere elevato al 45 per cento della spesa quando le opere siano di particolare onerosità.

## Art. 3.

I benefici previsti dalla presente legge sono estesi anche alle vendite con ratizzazione del pagamento del prezzo effettuato da società di bonifica comunque costituite.

## DECRETO LEGISLATIVO

24 FEBBRAIO 1948, N. 114

*Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.*

## Art. 1.

Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono soggette all'imposta normale di registro ed alla imposta ipotecaria normale, ridotte a metà, se si verificano le seguenti condizioni:

a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;

c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione culturale ed all'imponibile catastale;

d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia, nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici.

Gli atti, di cui al precedente comma, che, nella ricorrenza delle condizioni e nel periodo di tempo ivi specificati, siano stipulati relativamente a terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, son soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed a quella fissa ipotecaria.

È abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio.

L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) viene attestata dall'Ispettorato provin-

TESTO MODIFICATO  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel periodo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono soggette all'imposta normale di registro ed alla imposta ipotecaria normale, ridotte a metà, se si verificano le seguenti condizioni:

*Identico.*

d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia, nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici, salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ziale agrario, competente per territorio, e quella dei requisiti di cui alle lettere *b*) e *d*) mediante esplicita contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta. Per quanto concerne la lettera *c*) una commissione provinciale, costituita dall'ispettore agrario provinciale, dall'intendente di finanza e dal dirigente locale dell'U.P.S.E.A. determina, in relazione alla diversa destinazione colturale, entro quale limite d'imponibile catastale si riscontri l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina.

Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprietà del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante, se si verificano le condizioni di cui ai commi precedenti.

#### Art. 2.

Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo è elevato al tre per cento, sarà corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.

Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione fra i soci.

Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo.

#### Art. 3.

Gli atti di acquisto di fondi rustici da parte di cooperative regolarmente costituite, i cui soci siano tutti lavoratori agricoli, nonchè gli atti di suddivisione e di assegnazione dei fondi stessi ai soci sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella fissa ipotecaria, semprechè, avuto riguardo al numero dei soci, al momento dell'acquisto, a ciascun socio spetti una quota che non ecceda i limiti della piccola proprietà contadina, determinata a norma del penultimo comma dell'articolo 1.

*Identico.*

#### Art. 2.

Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo è elevato al 4,50 per cento, sarà corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.

Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione fra i soci.

Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo.

#### Art. 3.

*Identico.*

Per tutto il resto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 4.

Gli enti di colonizzazione e i consorzi di bonifica integrale sono autorizzati a provvedere coi benefici e limiti previsti dal presente decreto, all'acquisto, ripartizione e vendita di terreni a diretti coltivatori o loro cooperative, nonchè, dove occorra, all'esecuzione delle opere necessarie per la lottizzazione ed eventuale trasformazione dei terreni da ripartire.

Ai detti enti e consorzi può essere consentita, con provvedimento del Ministero del tesoro, l'emissione di obbligazioni, con garanzia dello Stato.

La Cassa depositi e prestiti e gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, le assicurazioni e la previdenza sono autorizzati, anche in deroga di leggi o di statuti, ad acquistare le obbligazioni anzidette.

Tali enti sono autorizzati inoltre a costituire società, le quali provvedano all'acquisto, trasformazione e cessione di terreni a coltivatori diretti o loro cooperative, alle condizioni e con i benefici previsti dal presente decreto.

Le società decadranno dai predetti benefici se le cessioni non siano effettuate nel termine di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'atto di costituzione e gli eventuali successivi aumenti di capitale sono esenti da ogni imposta o tassa.

Art. 5.

Lo Stato, le Provincie, i Comuni sono autorizzati a vendere, con licitazione privata, tra le persone indicate all'articolo 1, lettera a) ed, eventualmente, cooperative agricole previste dall'articolo 3 e gli enti e società di cui all'articolo 4, i fondi rustici di natura patrimoniale da destinare alla formazione della proprietà, alle condizioni previste dallo stesso articolo 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, può rendere obbligatorio, per le Provincie e i Comuni, di sottoporre a vendita

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

quella parte dei loro fondi rustici di natura patrimoniale che risulti non coltivata o insufficientemente coltivata, in relazione alle qualità dei fondi stessi e ai metodi di coltivazione ordinari della località ed appaia suscettibile, con un migliore ordinamento, di notevoli incrementi di reddito.

Nei casi previsti dai commi precedenti, alla vendita può essere sostituita la costituzione in enfiteusi perpetua, con canone in natura.

I Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, nel periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, procederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato, da destinare alla formazione di proprietà contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo.

Art. 6.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare i consorzi, gli enti e le società, di cui all'articolo 4, a procedere alla espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l'articolo 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, o l'articolo 10 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, ed altre disposizioni successive.

Art. 7.

Agli acquirenti od assegnatari di fondi di pertinenza degli enti previsti agli articoli 4 e 5 si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 8.

Fatta eccezione delle servitù prediali, i diritti di godimento o di garanzia esistenti sui fondi acquistati secondo le norme del presente decreto sono soddisfatti sul prezzo.

I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi cessano di avere vigore col cessare dell'anno agrario in corso o con la fine dell'anno successivo, se la vendita o la concessione enfiteutica non avvenga almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno agrario.

I Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato da destinare alla formazione della piccola proprietà contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo.

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8

*Identico.*

Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie a norma di legge o di contratto.

Art. 9.

Chi, prima che siano trascorsi dieci anni dall'acquisto fatto a termini del presente decreto, alieni volontariamente il fondo acquistato o cessi, senza giusta causa, dal coltivarlo direttamente perde i benefici fiscali previsti dall'articolo 1. Inoltre decade dal diritto al concorso statale negli interessi sul mutuo ed è tenuto, solidalmente col compratore in caso di vendita, a restituirne l'importo allo Stato, il quale rimane obbligato nei confronti dell'istituto finanziario, nel caso che il contributo abbia formato oggetto di cessione.

Nei contratti di vendita a persone di cui all'articolo 1, stipulati da consorzi, enti e società di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, saranno introdotte clausole che prevedano la perdita delle agevolazioni fiscali e degli altri vantaggi conseguiti dall'acquirente qualora si verificchino le ipotesi del primo comma del presente articolo.

Nella decadenza dai benefici del presente decreto incorre pure l'acquirente il quale abbia con false dichiarazioni, con raggiri o false documentazioni circa i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto, tratto in inganno l'ufficio statale competente ad attestare la sussistenza dei requisiti medesimi, e salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato. In tal caso, oltre alle imposte normali, è dovuta una soprattassa pari all'importo dell'imposta evasa.

Ai fini della dichiarazione di decadenza dai benefici fiscali spetta all'ispettore compartimentale per l'agricoltura del compartimento, dove ricade in tutto o per la maggior parte il fondo, di procedere agli accertamenti necessari, il cui risultato sarà comunicato alla Amministrazione finanziaria, per gli ulteriori adempimenti di propria competenza.

Art. 10.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, da servire:

a) per lire tre miliardi, in ragione di

Art. 9.

*Identico.*

Art. 10.

*Identico.*

lire 100 milioni all'anno per trenta anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, in aumento del fondo per concorso negli interessi su mutui di miglioramento a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive;

b) per lire due miliardi per sussidi, a norma delle leggi di bonifica, nelle spese delle opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati a norma degli articoli 1, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Art. 11.

Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che verranno venduti o ceduti in enfiteusi alle persone, di cui all'articolo 1, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*

## DECRETO LEGISLATIVO

5 MAGGIO 1948, N. 1242

*Modificazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, contenente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, e 5 marzo 1948, n. 121, contenente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole.*

(Ratificato senza modificazioni)

## Art. 1.

La riduzione a un decimo della normale imposta di registro e l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, previste nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per gli atti di compra-vendita e di concessione in enfiteusi di fondi rustici, relativamente ai terreni situati nell'Italia me-

ridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, sono estese, ferma restando ogni altra condizione, ai terreni situati nel Lazio e nella Maremma toscana.

## Art. 2.

La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nelle regioni e nei territori di cui all'articolo 1 dello stesso decreto e in Sicilia, è estesa al Lazio e alla Maremma toscana. Agli effetti tributari la Cassa gode delle stesse agevolazioni concesse agli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, entro i limiti ivi previsti.

## Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.